



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come scaricare le spese di formazione per professionisti

Autore: Noemi Secci | 07/06/2017



Nuova deduzione delle spese per corsi, convegni e seminari: come e quando scaricare i costi a seconda del regime fiscale applicato.

Spese per la **formazione** deducibili fino a **10.000 euro**: è questa una delle principali novità del **Jobs Act autonomi**, appena divenuto operativo.

In pratica, sino al tetto massimo di 10.000 euro, i **professionisti** possono dedurre le spese relativi a **corsi, convegni e seminari**. Le spese deducibili saranno costituite non solo dai costi relativi all'**iscrizione** e alla **frequenza**, ma anche dai costi di **viaggio** e **soggiorno**, i cui vecchi limiti di deducibilità, dunque, decadono.

Ma procediamo per ordine e vediamo come ha funzionato, sino all'anno 2017, la deducibilità delle spese di **aggiornamento**, vitto, alloggio e viaggio per i professionisti e che cosa cambia col Jobs act del lavoro autonomo.

Spese di formazione: deduzione sino al 2016

Fino al 2016, il testo unico delle imposte sui redditi prevedeva una **deducibilità** limitata al **50%** per le spese relative alla partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, inclusi i costi del viaggio e del soggiorno.

In buona sostanza:

- i costi dei **corsi** di aggiornamento, convegni, congressi, seminari etc. erano deducibili a metà;
- le **spese di viaggio** (cioè relative allo spostamento effettuato per la frequenza del corso: biglietti aereo, nave, treno, taxi...) erano ugualmente deducibili al 50%;
- le spese relative al **soggiorno** (che comprendono anche la somministrazione di **alimenti e bevande**) scontavano un **doppio limite** di deducibilità: prima quello del 75%, in quanto spese di vitto ed alloggio, poi quello del 50%.

In base a quanto esposto, la deducibilità risultava dunque notevolmente ridotta, come a significare che la **frequenza** di un corso o di un seminario fosse una spesa superflua per il professionista. Così, ovviamente, non è, specie avendo riguardo alla **formazione continua obbligatoria** e al numero minimo di crediti formativi

professionali che ogni lavoratore autonomo iscritto a un albo o a un ordine deve necessariamente conseguire.

Peraltro, anche per i professionisti non iscritti ad albi non è possibile prescindere da un **aggiornamento** costante, considerando le profonde innovazioni che investono tutti i settori.

Ecco perché il Jobs act autonomi ha deciso di intervenire su quest'aspetto, offrendo una deducibilità più ampia.

Spese di formazione: deduzione dal 2017

Dal 2017, la deducibilità per le spese relative alla partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale è piena, inclusi i costi del **viaggio** e del **soggiorno**, sino al limite massimo di **10.000 euro annui**. È compresa anche l'iscrizione ai **master**.

In parole semplici:

- i costi dei **corsi** di aggiornamento, convegni, congressi, seminari etc. sono **deducibili per intero**;
- le spese di **viaggio** (cioè relative allo spostamento effettuato per la frequenza del corso: biglietti aereo, nave, treno, taxi...) sono ugualmente deducibili per intero;
- le spese relative al **soggiorno** e alla **somministrazione** di alimenti e bevande non scontano più il doppio limite di deducibilità, quindi si possono interamente scaricare.

Il tutto, come già detto, entro un limite massimo di 10.000 euro annui.

Deduzione spese di viaggio, vitto e alloggio: attenti ai documenti

Perché le spese di viaggio, vitto e alloggio possano essere interamente scaricate, è

necessario che sia provata l'**inerenza** con il corso al quale il professionista si è iscritto. È particolarmente importante, dunque, conservare tutta la documentazione che possa **provare** il **collegamento** delle suddette spese con il corso stesso (o il master, seminario, etc.).

Deduzione per servizi personalizzati

Il Jobs act autonomi prevede anche la deducibilità integrale per:

- i costi dei servizi personalizzati di **certificazione delle competenze**;
- i costi dei servizi personalizzati di **orientamento** e di **ricerca d'impiego**;
- i costi dei servizi di **sostegno all'auto-imprenditorialità**.

Le spese devono essere però mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro; i servizi devono poi essere erogati dagli organismi accreditati.

I costi sono deducibili entro il limite annuo di **5.000 euro**.

Professionisti col regime forfettario: quale deduzione?

Sia i costi di formazione, che quelli legati all'orientamento, all'auto-imprenditorialità e alla certificazione delle competenze non possono essere scaricati dai contribuenti che applicano il **regime forfettario**. Questo regime, difatti, non consente di dedurre spese, ad esclusione dei contributi previdenziali.